

Divieto di vendita di bevande in vetro

Prot. n. 2916/2009/ Area I O.S.P.

CONSIDERATA la particolare situazione evidenziatasi in alcune zone di Roma interessate dalla c.d. "movida", a causa del verificarsi di episodi di comportamento violento e antisociale da parte di persone che, soprattutto nelle ore serali, stazionano nelle predette zone e a volte usano bottiglie di vetro e lattine come oggetti contundenti;

RILEVATO che comitati di cittadini hanno presentato esposti nei quali denunciano timori per la sicurezza dei residenti a causa degli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi di giovani, spesso ubriachi, che frequentemente minacciano e intimoriscono le persone senza alcun rispetto di regole di civile convivenza;

CONSIDERATO che recentemente le zone in questione sono state teatro di gravi episodi di aggressione e risse;

CONSIDERATA la decisione, condivisa all'unanimità, del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che, nella seduta del 13 gennaio 2009, ha valutato la necessità di affrontare in un quadro d'insieme le problematiche di sicurezza urbana della Capitale e definire una pianificazione globale e sinergica di interventi efficaci per contrastare i fenomeni di degrado, insicurezza e turbative dell'ordine pubblico.

VISTA la proposta, presentata dai rappresentanti del Comune di Roma nella predetta riunione del Comitato, di rinnovare l'ordinanza di divieto di vendita per asporto di bevande in vetro ed in lattina in alcuni quartieri della Capitale;

SENTITI i rappresentanti di CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI e ASSOVETRO;

RITENUTO che sussistono gravi pericoli di turbative dell'ordine pubblico che è necessario prevenire;

VISTO l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato che R.D. 18 giugno 1931 n.773,

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, in tutti i giorni del periodo compreso tra 17 gennaio 2009 ed il 28 febbraio 2009, è fatto divieto di vendita per asporto di tutte le bevande in vetro o in lattina negli esercizi pubblici commerciali, laboratori artigianali, circoli privati e rivendite ambulanti ubicati all'interno dei perimetri sotto elencati, e con le modalità di seguito indicate:

Dalle ore 21.00 fino alla chiusura degli esercizi sopra citati ubicati nelle seguenti aree:

Nell'ambito del I Municipio

Centro storico:

- Ø tutte le strade comprese tra Piazza di Monte Savello, Lungotevere de' Cenci, Lungotevere dei Vallati, Lungotevere dei Tebaldi, Lungotevere dei Sangallo, Lungotevere dei Fiorentini, Lungotevere degli Altoviti, Lungotevere Tor di Nona, Lungotevere Marzio, via Tomacelli, Via del Corso, Piazza Venezia, via del Teatro Marcello, piazza di Monte Savello.

Quartiere Trastevere:

- Ø tutte le strade comprese tra Piazza della Rovere, Lungotevere Gianicolense, Lungotevere della Farnesina, Lungotevere Raffaello Sanzio, Lungotevere degli Anguillara, Lungotevere degli Alberteschi, Lungotevere Ripa, Porto di Ripa Grande, Piazza di Porta Portese, Via Girolamo Induno, Viale Trastevere, Viale Glorioso, via Trenta Aprile, Porta San Pancrazio, Piazzale Garibaldi, Passeggiata del Gianicolo, Piazza di Sant'Onofrio, Via del Gianicolo, Piazza della Rovere.

Quartiere Testaccio:

- Ø tutte le strade comprese tra Piazzale dell'Emporio, Lungotevere Testaccio, Lungotevere Giovan Battista Marzi, via Aldo Manunzio, Piazza Orazio Giustiniani, Viale Campo Boario, Piazzale Ostiense, Via della Piramide Cestia, Piazza Albania, Viale Manlio Gelsomini, Largo Manlio Gelsomini, Via Marmorata, Piazzale dell'Emporio.

Nell'ambito del III Municipio

- Ø Quartiere San Lorenzo : area compresa tra via dei Ramini, via di Porta Labicana, via dello Scalo di San Lorenzo e piazzale del Verano;
- Ø Stazione Tiburtina: area compresa tra via della Lega Lombarda, tutta via Arduino e Largo Massoni, via Teodorico, Circonvallazione Nomentana, piazzale della Stazione Tiburtina, piazzale delle Crociate;
- Ø Piazza Bologna: area compresa tra via XXI Aprile, via Boni, via Stamina, via Reggio Calabria, via Ravenna, piazza Bologna, viale delle Province e piazzale delle Province;

Nell'ambito del VI Municipio

- Ø Zona del Pigneto compresa tra i seguenti confini: via l'Aquila, via Casilina, via Fanfulla da Lodi, piazza del Pigneto;
- Ø Zona di Tor Pignattara: quadrante compreso tra via Casilina, via Filarete, via Aicardi, Via dell'Acquedotto Alessandrino, via Oreste Salomone

Nell'ambito del XX Municipio

- Ø Piazza Saxa Rubra e Prima Porta, via della Stazione di Prima Porta, via della Villa di Livia, via della Giustiniana dal civ. 1 al civ. 16, vicolo di Prima Porta, Piazzale Ponte Milvio, Largo M.llo Diaz, via della Farnesina da p.lle Ponte Milvio all'incrocio con via della Maratona, via Prati della Farnesina, via Orti della Farnesina.

I contravventori saranno perseguiti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il Sindaco ed il Questore di Roma sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 16 gennaio 2009

IL PREFETTO

Giuseppe Pecoraro

N.B. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno entro 30 giorni; al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Tutti i termini decorrono dalla data di notifica del presente atto.

Pubblicato il 16/01/2009